Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 5 aprile 1954

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 78 DEL 5 APRILE 1954:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Elenco per provincia al 31 dicembre 1953 degli Uffici viaggi e turismo, Uffici turistici e Uffici di navigazione.

(1012)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 78 DEL 5 APRILE 1954:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 14: **Compagnia italiana Westinghouse freni e segnali, società per azioni, in Torino:** Distruzione di certificati. — **« R.A.C.A. » - Calzaturificio di Paullo, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 marzo 1954. - **Società finanziamenti esteri « Sofines » in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 marzo 1954. — **« Arnoldo Mondadori editore » società per azioni, in Milano:** Annullamento di obbligazioni. **S. A. Biellese acqua potabile:** Estinzione anticipata di prestito obbligazionario. — **Piaggio e C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 24 marzo 1954. — **Municipio di Savona:** Obbligazioni sorteggiate il 17 marzo 1954. — **Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 62.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Madonna di Caravaggio e San Giovanni Bosco, in frazione Pozzolo Valversa del comune di Montescano (Pavia).

N. 62. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Tortona in data 5 luglio 1944, integrato con dichiarazione 18 giugno 1953, relativo all'erezione della parrocchia della Madonna di Caravaggio e San Giovanni Bosco, in frazione Pozzolo Valversa del comune di Montescano (Pavia) ed altresì viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 76. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 63.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei SS. Giovanni Battista ed Evangelista, in Celano (L'Aquila).

N. 63. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei SS. Giovanni Battista ed Evangelista, in Celano (L'Aquila), e la Chiesa parrocchiale suddetta viene autorizzata ad accettare una donazione consistente in un immobile situato in Celano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 75. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 64.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della B. M. V. del Sacratissimo Rosario di Pompei, in frazione Silla del comune di Sassano (Salerno).

N. 64. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Teggiano in data 19 marzo 1950, integrato con postille 26 agosto e 29 settembre 1952 e dichiarazione 6 luglio 1953, relativo all'erezione della parrocchia della B. M. V del Sacratissimo Rosario di Pompei, in frazione Silla del comune di Sassano (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 77. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 65.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Leonardo Confessore, in frazione Cavalicco del comune di Tavagnacco (Udine).

N. 65. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 25 luglio 1953, relativo alla erezione della parrocchia di San Leonardo Confessore, in frazione Cavalicco del comune di Tavagnacco (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 78. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 66.

Riconoscimento della personalità giuridica del Convento di Santa Rita, in Spoleto (Perugia), dell'Ordine dei Padri Agostiniani Scalzi.

N. 66. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Convento di Santa Rita, in Spoleto (Perugia), dell'Ordine dei Padri Agostiniani Scalzi e il Convento stesso viene autorizzato ad accettare la donazione disposta a suo favore dal Padre Raffaele Nessi, consistente in un comprensorio immobiliare, situato in agro di Spoleto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 80. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1954.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Chieti per il triennio 1954-1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i propri decreti 31 agosto 1951 e 11 gennaio 1952, con i quali è stato provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Chieti per il triennio 1951-1953;

Considerato che col 31 dicembre 1953, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Chieti pel triennio 1954-1956 i signori:

Scopetta prof. Gaetano, medico chirurgo;
Marinelli prof. Luigi, medico chirurgo;
Cotellessa prof. Mario, pediatra;
Mezzanotte avv. Camillo, esperto in materie amministrative;
Bartolucci prof. Giuseppe, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1954

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1954
Registro n. 87 Presidenza, foglio n. 63. — MASSIMI

(1417)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1954.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Avellino per il triennio 1954-1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i decreti 15 marzo 1951 e 5 giugno 1951, con i quali è stato provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Avellino per il triennio 1951-1953;

Considerato che col 31 dicembre 1953, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Avellino pel triennio 1954-1956 i signori:

Valente dott. Giovanni, medico chirurgo;

Russo dott. Lorenzo, medico chirurgo;

Santangelo dott. Nicola, pediatra;

Barra avv. Vincenzo, esperto in materie amministrative;

Violante dott. Carlo, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1954

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1954
Registro n. 87 Presidenza, foglio n. 64. — MASSIMI

(1416)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1954.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Imperia per il triennio 1954-1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 1° ottobre 1951, col quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Imperia per il triennio 1951-1953;

Considerato che col 31 dicembre 1953, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Imperia pel triennio 1954-1956 i signori:

Cassini dott. Vincenzo, medico chirurgo;

Ermiglia dott. Antonio, medico chirurgo;

Gandolfo prof.ssa dott.ssa Silvia, pediatra;

Bruna avv. Settimio, esperto in materie amministrative;

Spaggiari agr. Edgardo, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1954

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1954
Registro n. 87 Presidenza, foglio n. 60. — MASSIMI

(1420)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1954.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Gorizia per il triennio 1954-1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 5 marzo 1951, col quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Gorizia per il triennio 1951-1953;

Considerato che col 31 dicembre 1953, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Gorizia pel triennio 1954-1956 i signori:

Tirone dott. Carlo, medico chirurgo;

Rizzo dott. Tito, medico chirurgo;

Carrara prof. dott. Nicolangelo, pediatra;

Baresi avv. Silvano, esperto in materie amministrative;

Marsano dott. Matteo, esperto in scienze agrarie

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1954

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1954
Registro n. 87 Presidenza, foglio n. 66. — MASSIMI

(1419)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1954.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Matera per il triennio 1954-1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i decreti 2 febbraio 1952 e 28 gennaio 1953, con i quali è stato provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Matera per il triennio 1951-1953;

Considerato che col 31 dicembre 1953, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Matera pel triennio 1954-1956 i signori:

Guerricchio dott. Antonio, medico chirurgo;

Gagliardi prof. dott. Pasquale, medico chirurgo;

Lonigro dott.ssa Teresa, pediatra;

Quaranta avv. Donato Mario, esperto in materie amministrative;

Spera dott. Guido, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1954

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1954
Registro n. 87 Presidenza, foglio n. 67. — MASSIMI

(1421)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1954.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Cosenza per il triennio 1954-1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 2 febbraio 1952, col quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Cosenza per il triennio 1951-1953;

Considerato che col 31 dicembre 1953, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Cosenza pel triennio 1954-1956 i signori:

Docimo dott. Ludovico, medico chirurgo;

Vercillo dott. Vittorio, medico chirurgo;

Misasi dott. Mario, pediatra;

Minutoli avv. Alberto, esperto in materie amministrative;

Quinteri dott. Fausto, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1954

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1954
Registro n. 87 Presidenza, foglio n. 62. — MASSIMI

(1418)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1954.

Accettazione delle dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 24 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1932, registro n. 9 Finanze, foglio n. 134, con il quale il sig. Martinotti Arturo Alfredo fu Annibale venne nominato agente di cambio della Borsa valori di Genova;

Vista la dichiarazione in data 29 dicembre 1953, con la quale il sig. Martinotti ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli, espressi dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova, con nota del 29 dicembre 1953, dalla Deputazione della borsa medesima, con nota 18 gennaio 1954 e dall'ispettore superiore del Tesoro addetto alla vigilanza governativa della Borsa valori di Genova, con nota del 21 gennaio 1954, n. 1651, per l'accettazione delle dimissioni;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal signor Martinotti Arturo Alfredo fu Annibale dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1954

EINAUDI

GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1954
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 215. — GRIMALDI

(1513)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1954.

Sessione ordinaria di aprile 1954 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, ed il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di aprile 1954 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, citato, debbono rivolgerne domanda al Ministero di grazia e giustizia presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo di lire 200, debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'atto di nascita;

b) del certificato di cittadinanza italiana;

c) del certificato generale del casellario, di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda;

d) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937 citata. Tali documenti debbono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonchè le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso;

e) della ricevuta del versamento all'Erario della somma di lire duemilaquattrocento, a termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937 citato, modificato dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale, con imputazione sul capo X, capitolo 200, in conto « entrate diverse dei Ministeri ».

Le domande degli aspiranti iscritti in un albo professionale debbono essere corredate, oltre che dei suindicati documenti, anche del certificato col quale l'organo che ha la custodia dell'albo attesta l'attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge del bollo.

I documenti irregolari non sono presi in considerazione.

Roma, addì 28 febbraio 1954

Il Ministro: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1954
Registro n. 8 *Grazia e giustizia, foglio n.* 59. — LEUZZI

(1605)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1954.

Sostituzione di un membro in seno al Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il proprio decreto 18 marzo 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile stesso anno, n. 92, relativo alla costituzione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Vista la nomina, tra i membri, del dott. Filippo Tucci, quale delegato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la nota 10 febbraio 1954, n. 3480/S.V di protocollo, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la quale viene delegato il dott. Angelo Altarelli in sostituzione del dott. Filippo Tucci;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, relativo al nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, i membri del Consiglio dell'Istituto possono essere sostituiti in qualsiasi momento dall'autorità che li ha designati;

Decreta:

Il dott. Angelo Altarelli, direttore generale — capo della Direzione generale dell'occupazione interna e delle migrazioni — è nominato componente del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, quale delegato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in sostituzione del dott. Filippo Tucci.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1954

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1954
Registro n. 5 *Commercio estero, foglio n.* 110. — SCIACCA

(1586)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1954.

Sostituzione del sequestratario-liquidatore della « Farmaceutica Lohmann e C. », società in accomandita semplice, con sede in Pavia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 14 settembre 1952, col quale il dott. Ferdinando Desiderio è stato nominato sequestratario-liquidatore della « Farmaceutica Lohmann e C. » — società in accomandita semplice — con sede in Pavia, via Ludovico il Moro n. 36, sottoposta prima a sequestro e successivamente messa in liquidazione, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Ritenuto che il predetto dott. Ferdinando Desiderio ha rinunziato all'incarico e che occorre pertanto affidare l'incarico stesso ad altra persona;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1951, n. 491;

Decreta:

E' nominato sequestratario-liquidatore della « Farmaceutica Lohmann e C. » — società in accomandita semplice — con sede in Pavia, il rag. Leonardo Mascia, in sostituzione del dott. Ferdinando Desiderio.

Il rag. Leonardo Mascia è autorizzato a continuare la liquidazione dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1954

Il Ministro: GAVA

(1568)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1954.

Proroga dei poteri conferiti al commissario per la gestione straordinaria dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 128, per il quale l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, fu eretta in ente morale e il relativo statuto fu approvato;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, sull'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private;

Visto l'art. 5, primo comma, del decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 474, sulla ripartizione delle attribuzioni e del personale tra il Ministero dell'industria e del commercio e quello del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 9 marzo 1953, con il quale il sig. Raimondo Magnani è stato nominato commissario straordinario dell'Associazione per il periodo di mesi sei per facilitare la trasformazione giuridica dell'ente e provvedere al lavoro preparatorio di riassestamento statutario, tecnico-amministrativo, organizzativo, necessario allo scopo, con i poteri del Consiglio nazionale, del Comitato nazionale, della Giunta esecutiva e del presidente;

Visto il proprio decreto in data 8 settembre 1953, con il quale la nomina del sig. Raimondo Magnani è stata prorogata fino al 9 marzo 1954;

Considerato che l'incarico affidato al sig. Raimondo Magnani non può essere espletato entro il termine predetto;

Decreta:

Il sig. Raimondo Magnani continua ad esercitare le funzioni di commissario per la gestione straordinaria dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con i poteri del Consiglio nazionale, del Comitato nazionale, della Giunta esecutiva e del presidente fino al 9 luglio 1954.

Roma, addì 8 marzo 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(1587)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1954.

Sostituzione del presidente in seno al Collegio dei revisori per il controllo sulla gestione finanziaria del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, concernente la costituzione di un Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che ha apportato modificazioni alla predetta legge;

Visto il decreto Presidenziale 28 gennaio 1953, n. 626, che detta le norme di esecuzione delle due succitate leggi;

Visto il decreto Ministeriale 26 settembre 1953, relativo alla nomina del Collegio dei revisori dei conti, di cui all'art. 3 del decreto Presidenziale 28 gennaio 1953, n. 626;

Vista la lettera n. 910/9 del 24 febbraio 1954 del presidente della Corte dei conti, con la quale il dottor Beniamino Aliffi è sostituito dal dott. Gaetano Sciacca;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Gaetano Sciacca, referendario nella Corte dei conti, è nominato presidente del Collegio dei revisori per il controllo sulla gestione finanziaria del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, in sostituzione del dott. Beniamino Aliffi, assegnato ad altra sede.

Il presente decreto verrà presentato alla Corte dei conti per la sua registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1954

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1954
Registro n. 5 Commercio estero, foglio n. 119. — SCIACCA

(1585)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1954.

Nomina del presidente e conferma del vice presidente della Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale del 29 maggio 1947 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 giugno stesso anno — con il quale i signori dott. Alessandro Pfanner e avv. Natale Mancini vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Lucca;

Visto il successivo decreto Ministeriale del 24 maggio 1950 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno stesso anno — con il quale il prof. dottor rag. Vezio Moriconi venne nominato vice presidente della predetta Cassa in sostituzione del dimissionario avv. Natale Mancini;

Considerato che i predetti nominativi a norma dello statuto aziendale sono scaduti di carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Giovanni Carignani è nominato presidente della Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, ed il prof. dott. rag. Vezio Moriconi è confermato vice presidente della Cassa medesima, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1954

Il Ministro: GAVA

(1584)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 411 del 29 marzo 1954. Prezzo dell'olio combustibile fluido destinato all'azionamento di macchine agricole e al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 411 del 29 marzo 1954, ha adottato le seguenti decisioni:

OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO AGEVOLATO

Facendo seguito al provvedimento n. 397 del 3 dicembre 1953, con decorrenza dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo massimo di vendita al consumo dell'olio combustibile fluido destinato all'azionamento di macchine agricole e al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli, tenuto conto della esenzione fiscale prevista per tale prodotto dal decreto legislativo 3 dicembre 1953, n. 878, è fissato in L. 2150 al quintale (Ige compresa) alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro distribuzione.

Tale prezzo non comprende i diritti da versare all'UMA. Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiorazione già stabilita di lire 200 al quintale, comprensiva del nolo fusti.

Caratteristiche degli olii combustibili

A seguito di quanto stabilito dal decreto legislativo 3 dicembre 1953, n. 878 (tabella *C*, lettera G), si precisa che i prezzi massimi stabiliti con il provvedimento n. 397 del 3 dicembre 1953 si riferiscono all'olio combustibile avente le seguenti caratteristiche.

Olio combustibile. — Punto di infiammabilità Pensky Martins non inferiore a 65° C e con distillato a 300° C inferiore al 60 % in volume (metodo ASTM):

a) per forni e caldaie:
denso (viscosità a 50° C superiore a 7° Engler);
fluido (viscosità a 50° C compresa fra 3° e 7° Engler);

b) per motori:
fluido (viscosità a 50° C compresa fra 3° e 7° Engler).

(1624)

Provvedimento n. 412 del 29 marzo 1954. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti (secondo acconto).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 412 del 29 marzo 1954 ha adottato la seguente decisione:

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti (secondo acconto)

A seguito dei provvedimenti n. 388 dell'11 novembre 1953, n. 393 del 25 novembre 1953, n. 401 del 29 dicembre 1953, n. 406 del 9 febbraio 1954, n. 408 del 26 febbraio 1954 e n. 409 del 26 febbraio 1954, il Comitato interministeriale dei prezzi ha disposto la corresponsione, da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, di un secondo acconto alle seguenti aziende sul contributo relativo all'anno 1953.

Il secondo acconto viene calcolato con l'applicazione delle singole aliquote indicate per ciascun impianto alla produzione effettuata dalla intera centrale, se non diversamente precisato, nel periodo che va dal 1° settembre al 31 ottobre o alle date delle letture dei contatori di centrale, più vicine a tali giorni.

Per gli impianti entrati in servizio nel periodo che va dal 1° settembre al 31 ottobre, valgono le norme precedentemente stabilite per la corresponsione del primo acconto.

Società Meridionale di Elettricità Napoli:
Centrale termoelettrica di Vigliena: L. 1 a kWh.

Società Termoelettrica Siciliana Palermo:
Centrale termoelettrica di Palermo: L. 1 a kWh.

Società Termoelettrica Italiana Milano:
Centrale termoelettrica di Tavazzano: L. 1 a kWh.

Società Termoelettrica Veneta Venezia:
Centrale termoelettrica di Porto Marghera: L. 1 a kWh sulla produzione dei gruppi D. e E.

Società Generale Elettrica della Sicilia Palermo:
Impianto termoelettrico di Catania: L. 1 a kWh sulla produzione dei gruppi n. 4 e n. 5.

Società Romana di Elettricità Roma:
Impianto termoelettrico di San Paolo: L. 0,65 a kWh sulla produzione dei gruppi 3 e 4.

Società Termoelettrica Tirrena Roma:
Impianto termoelettrico di Civitavecchia: L. 1,20 a kWh.

Società Vizzola Milano:
Impianto termoelettrico di Castellanza: L. 1 a kWh sulla produzione del 3° gruppo da 25.000 kW.

Società Edison Milano:
Centrale termoelettrica di Genova: L. 1 a kWh sulla produzione dei gruppi n. 3 e n. 4.

Società Idroelettrica Piemonte Torino:
Centrale termoelettrica di Chivasso: L. 1 a kWh.

(1265)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mola di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 14 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1954, registro n. 5 Interno, foglio n. 223, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mola di Bari (Bari) di un mutuo di L. 950.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(1594)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Giorgio del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1954, registro n. 5 Interno, foglio n. 222, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Giorgio del Sannio (Benevento) di un mutuo di L. 430.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(1595)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Barberino Val d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 2 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1954, registro n. 5 Interno, foglio n. 225, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Barberino Val d'Elsa (Firenze) di un mutuo di L. 1.560.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(1596)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Mauro Saline ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 11 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1954, registro n. 5 Interno, foglio n. 227, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Mauro Saline (Verona) di un mutuo di L. 456.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(1599)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Milazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 12 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1954, registro n. 5 Interno, foglio n. 224, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Milazzo (Messina) di un mutuo di L. 30.075.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(1597)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Erice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 2 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1954, registro n. 5 Interno, foglio n. 226, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Erice (Trapani) di un mutuo di L. 34.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(1598)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario del Bosco speciale, con sede nel comune di Morozzo (Cuneo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 15360 in data 25 marzo 1954, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario del Bosco speciale, con sede nel comune di Morozzo (Cuneo), secondo il testo deliberato dall'assemblea generale dei consorziati il 1° marzo 1953.

(1537)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, e art 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto, 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi

Categoria del debito: Rendita 5% (1935) Numero d'iscrizione: 172591 (nuda proprietà) Intestazione: Parisi Antonino fu Giuseppe, domiciliato a Ragusa, con usufrutto a Schininà Elisabetta fu Raffaele vedova Parisi, dom. a Ragusa Ammontare della rendita annua: L. 250.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 26 novembre 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(5825)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 77

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 3 aprile 1954 - Nominali

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,88
1 dollaro canadese	»	636,62

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,66

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 2 dicembre 1935, n. 1864/R.Gab., con cui alla signora Unterrainer Maria vedova Tomaseth nata a Monteponente l'8 marzo 1900, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Sottoriva;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 12 febbraio 1954 dalla predetta signora Sottoriva Maria fu Giovanni, in atto residente a Bressanone;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763/Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 2 dicembre 1935, numero 1864/R.Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Sottoriva Maria e del di lei figlio Luigi viene ripristinato nella forma tedesca di Unterrainer.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 15 marzo 1954

Il Vice Commissario del Governo
RENUSSI

(1522)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 30 giugno 1953, n. 340.3.52/9261, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1951;

Visto il telegramma del Prefetto di Palermo, con il quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dottor Riccardo Vadalà, collocato a riposo, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Riccardo Vadalà, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1951, il vice prefetto dott. Mario Liotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 marzo 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1470)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 7 agosto 1953, n. 340.2.64/10409, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1950;

Vista la nota del Prefetto di Ravenna, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dott. Salvatore Ciraldo, trasferito ad altra sede, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Salvatore Ciraldo, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1950, il medico provinciale dott. Antonio Simonetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 15 marzo 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1474)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 18 gennaio 1952, n. 20464.2/7026, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1949;

Visto il decreto 14 aprile 1953, n. 340.2.64/8746, con il quale è stato sostituito il medico provinciale dott. Umberto Sarri con il medico provinciale dott. Salvatore Ciraldo nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Visto il telegramma del Prefetto di Ravenna, con il quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dott. Salvatore Ciraldo, trasferito ad altra sede, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Salvatore Ciraldo, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1949, il medico provinciale dott. Antonio Simonetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 15 marzo 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1473)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del civico macello di Biella

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47, 54 e 65 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Vercelli in data 3 luglio 1953, n. 2139, con il quale è indetto pubblico concorso al posto di direttore del pubblico macello di Biella;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello di Biella, è costituita come appresso:

Presidente:

De Lorenzo dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:

Manenti dott. Gaetano, veterinario provinciale;

Seren prof. Ennio, docente in clinica medica veterinaria;

Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Simonelli dott. Sergio, direttore del civico macello di Vercelli.

Segretario:

Filosa dott. Giulio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 13 marzo 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1472)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a cinquanta posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 190, che ratifica con modificazioni il citato decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 64515/12106 del 23 novembre 1953;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso.

E' indetto un concorso per esami a cinquanta posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) dei Provveditorati agli studi.

Art. 2.

Titolo di studio.

Per prendere parte al concorso gli aspiranti debbono possedere uno dei seguenti titoli di studio, avente valore legale:

licenza di scuola media;

licenza di scuola secondaria di avviamento professionale.

Sono altresì validi i seguenti titoli di studio conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici, purchè abbiano valore legale:

ammissione al liceo scientifico, al corso superiore dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale o alla 4ª ginnasiale;

licenza tecnica complementare;

licenza di scuola professionale di secondo grado o dell'8ª classe integrativa.

Art. 3.

Limiti di età.

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data del presente decreto, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il suddetto limite di età è elevato:

I) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

II) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per gli addetti civili ai lavori di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine e per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

e) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

III) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 44:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui al precedente punto I) si cumulano tra di loro ed entrambe con quelle di cui ai punti II) e III), purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Inoltre il limite massimo di età è protratto sino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizi militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, per le vedove dei caduti nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

c) per coloro che, per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, purchè non si superi il 45° anno di età.

Nei confronti degli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e di un periodo pari alla metà del servizio prestato.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta nei confronti:

a) degli aspiranti che siano impiegati statali civili di ruolo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Domanda.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e corredate da tutti i documenti prescritti, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Div. II) entro il termine di novanta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda sottoscritta dal concorrente, deve contenere:

a) l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo e della data di nascita, del preciso recapito del candidato nonchè l'elencazione dei singoli documenti allegati;

b) la dichiarazione che egli è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

c) la dichiarazione se abbia preso parte a precedenti concorsi per posti di alunno d'ordine nei Provveditorati agli studi e, nel caso affermativo, a quali.

Art. 5.

Documenti di rito.

A corredo della domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

A) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato i limiti massimi stabiliti dal precedente art. 3.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

B) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200 con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato provvisorio su carta da bollo da L. 100, firmato dal capo dell'istituto e legalizzato dal provveditore agli studi, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

D) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

E) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o medico condotto.

Per i mutilati e invalidi di guerra e assimilati il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

H) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200 per il primo foglio e da L. 100 per ogni altro, per i candidati che abbiano già adempiuto agli obblighi militari e per coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva oppure siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 4, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali devono comunque essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato deve sostenere la prova orale.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che sono stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 100. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco, deve contenere, oltre alla legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del predetto Consiglio di leva devono invece produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva ovvero di richiesta di iscrizione nelle liste stesse, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma deve essere legalizzata dal prefetto.

I candidati dipendenti di ruolo presso le Amministrazioni statali devono produrre copia dello stato di servizio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono su carta bollata da L. 200 per il primo foglio e da L. 100 per i fogli successivi e possono limitarsi a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) documento militare.

Coloro che appartengano ai ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi sono dispensati dal produrre la copia dello stato di servizio, ma devono presentare i documenti di cui ai precedenti numeri 1) e 2).

Gli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi possono limitarsi a presentare soltanto i seguenti documenti, purchè tutti gli altri siano stati già prodotti all'atto dell'assunzione e siano tuttora esistenti negli atti dell'Amministrazione:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) titolo di studio;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) documento militare.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali, sottufficiali e militari di truppa) possono esibire soltanto i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) titolo di studio;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato, rilasciato su carta bollata dal L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Gli italiani non residenti nello Stato italiano sono dispensati dalla presentazione del certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione della autorità di pubblica sicurezza:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato medico;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato di buona condotta.

La suddetta facoltà è concessa anche ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani o vedove di guerra nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglie numerose.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato medico;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato di buona condotta morale e civile;
6) copia dello stato di servizio per i candidati dipendenti di ruolo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto nei riguardi dei coniugati dal precedente art. 3, punto I).

In merito alla presentazione di documenti atti a comprovare le qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, conferiscono particolari benefici, si osservano le disposizioni contemplate nel successivo art. 6.

Art. 6.

Titoli preferenziali.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative, sono connessi a particolari qualità, gli interessati devono comprovare il possesso delle qualità stesse nel modo seguente:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918 devono comprovare tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, in carta bollata da L 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani devono produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, devono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.-6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 devono presentare apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

g) i figli degli invalidi per i conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) devono produrre il certificato mod. 69 rilasciato, in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

h) i mutilati ed invalidi per servizio devono produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che durante il servizio militare o civile alle dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate o aggravate per causa di servizio;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono documentare la loro qualifica negli stessi modi indicati alla precedente lettera *g*) per i figli dei mutilati e invalidi di guerra;

l) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio devono produrre un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) o dei caduti per causa di servizio devono esibire un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

n) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine devono produrre apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

r) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia, per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole devono produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

t) i capi di famiglia numerosa devono far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera s) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali devono produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, con la relativa qualifica, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma. Il personale avventizio dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi è, invece, tenuto soltanto a farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso;

v) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) devono produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

La valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni in vigore è ammessa anche se i relativi documenti vengano ad essere posseduti e prodotti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati, ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla.

Art. 7.

Termini, riferimenti, esclusioni.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 4, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, e quelle che risultino entro lo stesso termine prive di qualcuno dei documenti richiesti non saranno prese in considerazione.

Entro il termine predetto devono anche essere prodotti quei documenti preferenziali di cui al precedente art. 6 che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età.

Tuttavia i candidati che dimostrino, esibendo il documento indicato nel precedente art. 6, lettera o), di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno, possono presentare nel termine perentorio sopraindicato la sola domanda, salvo a produrre i documenti di rito prescritti dall'art. 5 e quelli preferenziali che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Fatta eccezione soltanto per il titolo di studio, di cui alla lettera B) del precedente art. 5, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova, non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione. Il titolo di studio dovrà comunque essere presentato prima dell'approvazione della graduatoria a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi devono elencare nella domanda di ammissione i documenti stessi, indicando l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di ottenere la ammissione al concorso avvalendosi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Agli aspiranti che risiedano in territorio non metropolitano o all'estero ed a quelli che dimostrino di essere sotto le armi è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 4, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina ad alunno d'ordine in prova nei Provveditorati agli studi senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 8.

Esami.

L'esame di concorso consta di tre prove scritte e di una prova orale, le quali hanno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgono nei giorni e nei locali che vengono indicati con apposito avviso, il quale è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati devono essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 200 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) il libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale.

Le prove scritte sono:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) saggio di dattilografia.

Ai concorrenti sono assegnate cinque ore per ciascuna delle due prove scritte.

La prova orale ha per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni di storia d'Italia dal 1748 ad oggi;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato.

La Commissione esaminatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 9.

Graduatoria e riserve di posti.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1953

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1954
Registro n. 9, foglio n. 40

(1553)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Termine per la presentazione delle domande intese ad ottenere il giudizio di idoneità all'esercizio della professione di maestro di danza.

Il Ministero della pubblica istruzione comunica, per quanti possono avervi interesse, che il termine per la presentazione delle domande intese ad ottenere il giudizio di idoneità all'esercizio della professione di maestro di danza scade il 17 maggio 1954.

Le domande, su carta da bollo da L. 200, sottoscritte dall'aspirante, devono essere inviate al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale antichità e belle arti, Div. IV e devono contenere, altresì, il preciso indirizzo del candidato.

A corredo delle domande devono essere prodotti i seguenti documenti redatti su carta legale:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato di buona condotta morale e civile;

e) elenco, in triplice esemplare, sottoscritto dal richiedente, dei documenti e titoli presentati.

I documenti ed i titoli debbono essere numerati progressivamente.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data di scadenza per la presentazione delle domande e cioè il 17 maggio 1954. Tutti i documenti devono, inoltre, essere legalizzati a norma delle disposizioni vigenti.

Oltre i documenti di cui sopra gli aspiranti debbono produrre:

a) titoli e documenti comprovanti l'attività professionale svolta e per la quale viene chiesto il giudizio di idoneità;

b) titoli di studio eventualmente posseduti o documenti in genere dai quali si possono desumere la cultura generale e specifica in rapporto alla loro professione.

(1370)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica dato a Caprarola addì 30 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti addì 31 ottobre 1951, registro n. 36 Pubblica istruzione, foglio n. 144, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla dottoressa Ricci Onorina il 16 giugno 1950, avverso il provvedimento di esclusione, per insufficienza del periodo di servizio prescritto dall'art. 2 del bando di concorso, dai concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio indetti con decreto Ministeriale 5 luglio 1949.

(1544)

Con decreto del Presidente della Repubblica dato a Dogliani addì 12 settembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1952, registro n. 42 Pubblica istruzione, foglio n. 136, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 27 febbraio 1952 dall'insegnante tecnico-pratica Amedea Latini, avverso il provvedimento ministeriale di esclusione dal concorso a posti di ruolo speciale transitorio di insegnanti tecnico-pratici presso la Scuola secondaria di avviamento professionale « A. Diaz » di Roma, per mancanza del requisito di cui all'art. 9 del bando approvato con decreto Ministeriale 24 giugno 1950.

(1546)

Con decreto del Presidente della Repubblica dato a Dogliani addì 19 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1951, registro n. 31 Pubblica istruzione, foglio n. 79, è accolto il ricorso straordinario prodotto dalla dott.ssa Paternò Maria nata Castellana, il 30 giugno 1950, avverso l'esclusione, per mancata presentazione del documento di cui alla lettera *i*) art. 5 del bando di concorso, dai concorsi nazionali a posti di ruolo speciale transitorio, indetti con decreto Ministeriale 5 luglio 1949.

(1547)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Caltanissetta

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 2 settembre 1953 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Caltanissetta;

Visto il decreto Ministeriale 25 gennaio 1954, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Caltanissetta, nell'ordine appresso indicato:

1. Palmieri dott. Francesco	punti 87,97	su 132
2. Russo dott. Giovanni	» 86,44	»
3. Davì dott. Guido	» 81,66	»
4. Del Bene dott. Giovanni	» 79,09	»
5. Zito dott. Ludovico	» 78,06	»
6. Novaga Arvedo	» 77,16	»
7. Di Salvo dott. Salvatore	» 76,60	»
8. Troccoli Bernardino	» 74,50	»
9. Fiorentin dott. Antonio	» 74,35	»
10. Roccella dott. Davide	» 73,62	»
11. De Gaetano dott. Giuseppe	» 71,66	»
12. Frajese dott. Vittorio	» 71 —	»
13. Facciolo Francesco Paolo	» 70,50	»
14. Burani rag. Spartaco	» 69,89	»
15. Messineo dott. Giuseppe	» 62,83	»
16. Campanelli dott. Giovanni	» 61,16	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 marzo 1954

p. *Il Ministro*: Russo

(1604)

PREFETTURA DI CHIETI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto n. 3302/2 del 4 febbraio 1954, con il quale il dott. Fanesi Renato è stato dichiarato vincitore della condotta veterinaria del consorzio di Torricella Peligna-Pennadomo-Montenerodomo-Gessopalena;

Considerato che il predetto sanitario non ha accettato il posto;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai candidati idonei che seguono nella graduatoria;

Viste le determinazioni espresse dal dott. Domenico Galluppi in ordine alla accettazione della condotta resasi vacante;

Visti gli articoli 55 e 26 del regolamento per i concorsi di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto citato nella premessa, il dott. Domenico Galluppi è dichiarato vincitore della condotta del consorzio Torricella Peligna-Pennadomo-Montenerodomo-Gessopalena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Chieti, addì 16 marzo 1954

Il prefetto: Caso

(1563)

PREFETTURA DI COSENZA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visti i propri decreti n. 38808 e 38809 in data 23 ottobre 1953;
Vedute le rinuncie presentate dalle vincitrici;

Decreta:

Le seguenti partecipanti al concorso a posti di ostetrica condotta in provincia di Cosenza, indetto con decreto n. 25839 del 18 luglio 1953, sono dichiarate vincitrici della sede indicata a fianco di ciascuna:

1) Ziliotti Marianna: Santa Sofia d'Epiro;
2) Olivito Maria: San Demetrio Corone (frazione Macchia);
3) Mazzotta Saveria: San Lorenzo Bellizzi.

Cosenza, addì 10 marzo 1954

Il prefetto: LO MONACO

(1505)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 91/80935 San. del 29 dicembre 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 57108 San. del 31 dicembre 1949;

Visto il proprio decreto n. 92/80936 San. del 29 dicembre 1953, con il quale si assegnavano ai veterinari vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta unica di Castiglione dei Pepoli, a seguito di rinuncia del dott. Samoggia Demetrio, 3° in graduatoria, vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che i dottori Palese Leonardo, 4° in graduatoria, Burzi Carlo, 5° in graduatoria, Bellavia Alberto, 6° in graduatoria, hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott. Galassini Teodoro, 7° in graduatoria, avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Galassini Teodoro è dichiarato vincitore della condotta unica veterinaria di Castiglione dei Pepoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 15 marzo 1954

Il prefetto: SOLIMENA

(1577)

PREFETTURA DI FIRENZE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 4350 del 26 febbraio 1954, con il quale il dott. Riccardo Rondinelli veniva nominato titolare della condotta medica di Rufina Pomino;

Considerato che il precitato sanitario, come da dichiarazione del 4 marzo 1954 che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Agostino Vallone, 44° classificato, ha chiesto la condotta di Rufina Pomino;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 4350 del 26 febbraio 1954, il dott. Agostino Vallone, domiciliato a Lastra a Signa, via Vecchia Pisana n. 209, è dichiarato vincitore della condotta di Rufina Pomino.

Il sindaco di Rufina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 9 marzo 1954

Il prefetto: BRUNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 10157 del 22 febbraio 1954, con il quale il dott. Pietro Sbisà veniva nominato titolare della condotta medica di Carraia di Calenzano;

Considerato che il precitato sanitario, come da dichiarazione del 26 febbraio 1954 che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Vincenzo Passarelli, 36° classificato, ha chiesto la condotta di Carraia di Calenzano;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 10157 del 22 febbraio 1954, il dott. Vincenzo Passarelli, domiciliato a Comeana di Carmignano (Firenze), è dichiarato vincitore della condotta di Carraia di Calenzano.

Il sindaco di Calenzano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 10 marzo 1954

Il prefetto: BRUNO

(1438)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.